



# COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 24-04-2013

Parre, 08-05-2013

Il Segretario Comunale  
PANTO' NUNZIO

CODICE ENTE 10162

### COPIA

Numero 9 Del 24-04-2013

**Oggetto:** IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013 -  
CONFERMA.

### VERBALE

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FERRARI FRANCESCO	P	RUGGERI SEVERO	P
BONANDRINI ELIO	P	VISINI FERDINANDO	P
COMINELLI FRANCESCO	P	LAZZARETTI ADRIANO	A
BOSSETTI GIOVANNI	P	BOTTI DANIELE	P
VILLA KATIA	P	COMINELLI DANILO	P
POLI CORRADO	P	SCAINELLI CINZIA	P
CAPELLI CRISTIAN	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FERRARI FRANCESCO in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor PANTO' NUNZIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 17-04-2013

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to FERRARI FRANCESCO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 17-04-2013

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to Bertuletti Oscar

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco** relaziona sull'argomento precisando che verranno confermate le aliquote del 2012 e specifica in modo più approfondito la casistica sui disabili per quanto riguarda le detrazioni per l'abitazione principale;

Richiamati gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito con modificazioni con la legge 214 del 22.12.2011, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visti inoltre:

- il decreto legge n. 16 del 2.3.2012, coordinato con la legge di conversione 26.4.2012, n. 44;
- l'art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013) che, tra altre disposizioni, prevede:
  - o è stata soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del d.l. 201/2011; (lettera a)
  - o è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato d.l. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13; (lettera f)
  - o i comuni possono aumentare sino a 0.30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; (lettera g)
- l'art. 10 del decreto legge n. 35 dell'8.4.2013 con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'imposta municipale propria;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione n. 18 in data 31.5.2012 e modificato con atto n. 38 del 30.10.2012, dando atto che si provvederà con successivo separato atto ad acquisire le ultime disposizioni normative;

Richiamato in particolare l'art 6 del citato regolamento in materia di determinazione delle aliquote;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 e successive modificazioni e dell'art. 8 del vigente regolamento:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano, oltre ai casi previsti per legge, anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e precisamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

- il comune, con la deliberazione di cui all'art. 6 del regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 381 della legge 24.12.2012, n. 228 che stabilisce il differimento al 30.6.2013 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 10 del D.L. 35/2013, il quale disciplina le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione e regolamentari;
- l'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 sopra richiamato;

**Ritenuto di stabilire le seguenti aliquote e ulteriori detrazioni rispetto a quelle previste nel vigente regolamento comunale, già in vigore per l'anno 2012,**

a) **l'aumento dello 0,03** per cento dell'aliquota base, prevista nello 0,76 per cento dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

b) **l'aliquota** base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

c) **l'incremento della detrazione fino ad euro 400,00 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali e relative pertinenze dei contribuenti all'interno del cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave con invalidità al 100% e non autosufficiente.** Le condizioni sopra indicate devono verificarsi contemporaneamente con riferimento alla data della seduta/ definizione delle Commissioni.

Tale detrazione può essere riconosciuta a condizione che le famiglie interessate presentino la dichiarazione IMU, corredata da apposita autocertificazione attestante le condizioni sopra specificate, unitamente a copia dei verbali delle previste commissioni medico legali, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Non sono riconosciute detrazioni per gli anni precedenti.

In particolare si devono presentare contemporaneamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1 e 2 oppure, 1 e 3, oppure 1 e 4, oppure 1 e 5, oppure 1 e 6.

- 1) Certificazione di riconoscimento di handicap grave art. 3 comma 3 della Legge 104/1992
- 2) Invalidità al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 12 verbale commissione sanitaria -legge 509/88 – 508/88 – 124/88);
- 3) Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (punto 5 verbale commissione sanitaria L. 18/80)
- 4) Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 6 verbale commissione sanitaria L. 18/80)
- 5) Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (punto 7 verbale commissione sanitaria art. 2 L. 289/90)
- 6) Cieco assoluto (punto 9 verbale commissione sanitaria L. 382/70)

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri dei responsabili dei servizi espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità e contabile, rilasciati a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con **l'unanimità** dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1) di approvare, in base a quanto riportato in premessa, le aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio 2013 come di seguito riportato:

**a) l'aumento dello 0,03** per cento dell'aliquota base, stabilita nello 0,76 per cento dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

**b) l'aliquota** base per l'abitazione principale e le relative pertinenze **nello 0,4 per cento**, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni;

Le aliquote vengono riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nella tipologia sotto riportata.	<b>0,79 per cento</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</b>	<b>0,4 per cento</b>

**c) l'incremento della detrazione fino ad euro 400,00 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali e relative pertinenze dei contribuenti all'interno del cui nucleo familiare è presente una persona con handicap grave con invalidità al 100% e non autosufficiente.** Le condizioni sopra indicate devono verificarsi contemporaneamente con riferimento alla data della seduta/definizione delle Commissioni.

Tale detrazione può essere riconosciuta a condizione che le famiglie interessate presentino la dichiarazione IMU, corredata da apposita autocertificazione attestante le condizioni sopra specificate, unitamente a copia dei verbali delle previste commissioni medico legali, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Non sono riconosciute detrazioni per gli anni precedenti.

In particolare si devono presentare contemporaneamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1 e 2 oppure, 1 e 3, oppure 1 e 4, oppure 1 e 5, oppure 1 e 6.

- 1) Certificazione di riconoscimento di handicap grave art. 3 comma 3 della Legge 104/1992
- 2) Invalidità al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 12 verbale commissione sanitaria -legge 509/88 – 508/88 – 124/88);
- 3) Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (punto 5 verbale commissione sanitaria L. 18/80)

- 4) Invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 6 verbale commissione sanitaria L. 18/80)
  - 5) Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (punto 7 verbale commissione sanitaria art. 2 L. 289/90)
  - 6) Cieco assoluto (punto 9 verbale commissione sanitaria L. 382/70)
- 2) Di dare atto che:
- a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono esenti in quanto il Comune di Parre è ricompreso nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e classificato totalmente montano
  - b. i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977, n. 984; circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
- 3) di demandare al responsabile competente l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto al comma 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 e modificato dal D.L. 35/2013, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno;
- 4) **con l'unanimità** dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to FERRARI FRANCESCO

Il Segretario comunale  
F.to PANTO' NUNZIO

Parre , li 24-04-2013

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 08-05-2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 23-05-2013.

Parre, 08-05-2013

Il Segretario Comunale  
F.to PANTO' NUNZIO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-04-13

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parre, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to PANTO' NUNZIO